

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ un procedimento dello Stato ai sensi del quale, in caso di inadempimento da parte del consumatore di un obbligo sancito da un atto — corretto da un punto di vista formale — redatto da un notaio, la controparte del consumatore rivendichi un importo, da essa stessa indicato, mediante la predisposizione di una cosiddetta formula esecutiva, senza che sia necessario instaurare un procedimento giurisdizionale in contraddittorio in cui si possa esaminare l'abusività delle clausole contenute nel contratto che costituisce il fondamento della formula esecutiva.
- 2) Se il consumatore possa chiedere, nell'ambito di tale procedimento, che sia soppressa la formula esecutiva già apposta, e questo sul fondamento del fatto che non sia stato effettuato l'esame dell'abusività delle clausole contenute nel contratto che ne costituiscono il fondamento, nonostante, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata nella causa C-472/11, il giudice sia tenuto a informare il consumatore in merito all'esistenza di clausole abusive.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2014 da Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 novembre 2013, causa T-545/12, Mory e a./Commissione

(Causa C-33/14 P)

(2014/C 102/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest (rappresentanti: B. Vatier e F. Loubières, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare l'ordinanza della Settima Sezione del Tribunale;
- rinviare la causa perché venga istruita nel merito dal Tribunale, in condizioni che garantiscano l'imparzialità dell'istruzione;
- dichiarare che si decida all'attribuzione delle spese in funzione dell'esito dell'azione principale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore d'interpretazione dell'articolo 263 TFUE non riconoscendo alle ricorrenti il loro interesse ad agire. Queste ritengono, tuttavia, che condizione della ricevibilità di un ricorso sia il fatto che i ricorrenti non destinatari di una decisione dimostrino di essere direttamente e individualmente interessati da una tale decisione. Si tratta, a dire delle ricorrenti, dell'unica condizione posta dal Trattato ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso. Inoltre, il Trattato non farebbe riferimento all'interesse ad agire come condizione autonoma di ricorso.

Le ricorrenti sostengono di avere un interesse ad agire per le seguenti ragioni. In primo luogo, in conseguenza del fatto che la Mory SA sia stata parte interessata nei procedimenti che hanno condotto alle decisioni Sernam 1, Sernam 2 e Sernam 3 e che essa sia personalmente intervenuta in tali procedimenti alle stesse sarebbe conferito un interesse ad agire avverso una decisione relativa alle modalità di applicazione dell'ultima delle decisioni citate. In secondo luogo, anche dal fatto che le ricorrenti siano parti in due procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giurisdizionale francese emergerebbe il loro interesse ad agire. In terzo luogo, l'interesse ad agire della società Superga Invest discenderebbe direttamente da quello delle società Mory SA e Mory Team, di cui essa è stata l'azionista principale nonché dalla sua partecipazione ai procedimenti suindicati. Infine, l'interesse ad agire delle ricorrenti deriverebbe dal fatto che esse sarebbero state private del loro diritto processuale ad ottenere l'apertura di un procedimento formale d'esame, nonostante esse avessero, a mezzo posta, informato la Commissione della cessione di attivi di Sernam da parte della Geodis.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale non avrebbe riconosciuto che le ricorrenti fossero «direttamente e individualmente interessate» ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare i motivi d'irricevibilità sollevati dalla Commissione e riguardanti l'assenza di incidenza individuale delle ricorrenti, la quale a loro dire, vista la giurisprudenza del Tribunale, sarebbe fuori discussione.

Impugnazione proposta il 23 gennaio 2014 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-245/12, Gamesa Eólica, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-35/14P)

(2014/C 102/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: J. Eberhardt, Rechtsanwalt, R. Böhm, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gamesa Eólica. SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza nella causa T-245/12 emessa dalla Corte il 12 novembre 2013;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

1. In conseguenza del fatto che la ricorrente non ha depositato una risposta nel procedimento dinanzi al Tribunale, tale Corte non ha coinvolto detta ricorrente nel procedimento e non le ha notificato una copia della sentenza. Si afferma che il Tribunale ha agito, pertanto, in violazione del proprio regolamento di procedura e ha violato il diritto di proprietà della ricorrente negandole il giusto processo.
2. La Corte ha commesso un errore nel considerare il marchio contestato un «marchio di colore per se», e non avrebbe dovuto usare tale categorizzazione come unica base per la valutazione del carattere distintivo del marchio.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-37/14)

(2014/C 102/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall'articolo 1 della decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai piani di campagna nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione⁽¹⁾ e non avendo informato la Commissione, nel termine previsto, delle misure adottate per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno ai suoi obblighi di cui all'articolo 288, quarto comma, TFUE e agli articoli 2, 3 e 4 della suddetta decisione;
- condannare la Repubblica francese alle spese.